



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 12/15

(Proc. Disc. P.A. 129/14)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Gianluca Procaccini** (Tessera F.I.S.E n. 3382/G – Istruttore Federale di 1° Livello)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 2 marzo 2015 con allegata produzione documentale, il signor Gianluca Procaccini, Istruttore Federale di 1° Livello e Presidente della ASD Collelungo, è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale per la violazione dell'articolo 8 del Regolamento Nazionale Salto Ostacolo e dell'articolo 2.1 del Regolamento di Giustizia, avendo curato l'iscrizione al Concorso Ippico Nazionale di Salto Ostacoli BO* del 15 e 16 novembre in Casale di San Nicola (BT) della minore tesserata F.G. con il cavallo Ilezzo ma non avrebbe impedito alla medesima di parteciparvi con cavallo diverso da quello iscritto e con passaporto scaduto;

- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;



- il signor Gianluca Procaccini non ha depositato alcuna memoria difensiva;
- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto e alle proprie richieste e il signor Procaccini, il quale, oltre a riconoscere nuovamente di aver commesso il fatto, si è molto rammaricato per l'imperdonabile leggerezza commessa;

Rilevato che

- dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte e dagli accertamenti effettuati, e in particolare dalla relazione del Presidente della Giuria e del Medico Veterinario incaricato (cfr. doc. n. 1 Procura Federale) nonché dalle dichiarazioni rese alla Procura dallo stesso incolpato risulta in modo inconfutabile che quest'ultimo sia stato responsabile dell'iscrizione della tessera F.G. al Concorso di cui in premessa con il cavallo Ilezzo, ma non ha impedito alla medesima di parteciparvi con un cavallo diverso da quello iscritto e con passaporto scaduto;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo dell'articolo 8 del Regolamento Nazionale Salto Ostacolo e dell'articolo 2.1 del Regolamento di Giustizia

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del signor Gianluca Procaccini;
- che la sanzione prevista per costante giurisprudenza di questo Tribunale viene normalmente indicata in mesi 3 (tre);
- che avendo il signor Gianluca Procaccini ammesso la propria responsabilità e collaborato fattivamente, la sanzione prevista può essere ridotta;



Federazione Italiana Sport Equestri

applica

al signor Gianluca Procaccini, in epigrafe generalizzato, la sospensione per mesi 2 (due) da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Gianluca Procaccini, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 25 maggio 2015.

PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica